

## Foglio informativo relativo a crediti documentari export, lettere di credito stand-by export, fideiussioni estere

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

### Informazioni sulla banca

#### Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo S.C.

Via Mazzini 17, 52031 Anghiari (AR)

Tel.: 0575-78761 - Fax: 0575-789889

E-mail: [info@bancadianghiariestia.it](mailto:info@bancadianghiariestia.it) – PEC: [segreteria@pec.bccas.it](mailto:segreteria@pec.bccas.it) - Sito internet: <http://www.bancadianghiariestia.it>

Registro delle Imprese della CCIAA di Arezzo n. 01622460515

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5407 - cod. ABI 08345

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161109

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo; Fondo Nazionale di Garanzia. Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento.

#### Da compilare nel caso di offerta fuori sede

Timbro e firma del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Qualifica del soggetto che consegna il modulo:

Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato:

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo, copia del documento "Principale diritti del cliente" e copia del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM), dal soggetto sopra indicato.

Data

Firma

### Che cosa sono i crediti documentari, le lettere di credito stand-by e le fideiussioni estere

#### Struttura e funzione economica

La **fideiussione estera** è uno strumento con il quale la banca si impegna, per conto del richiedente, ad assumere un impegno di pagamento o a garantire l'adempimento di una obbligazione altrui. In sostanza la banca "impegna" la propria firma, in luogo del denaro, nell'interesse della clientela. Entro i termini di validità degli impegni la banca può essere chiamata a pagare delle somme di denaro in conformità ai termini della garanzia; in tal caso il cliente è tenuto alla restituzione di quanto corrisposto dalla banca. Si distingue tra *fideiussioni passive* (emesse dalla nostra banca per ordine e conto nostra clientela) e *fideiussioni attive* (emesse da banca estera a favore nostri clienti).

Le operazioni in esame presuppongono la preventiva concessione di un affidamento del cliente che assume la veste di richiedente nonché di importatore al quale la banca può richiedere idonee garanzie.

L'operazione di **credito documentario export** (denominata anche Lettera di Credito - in sigla "L/C") consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una Banca estera (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio cliente (Ordinante) generalmente acquirente di merci, di effettuare, o fare effettuare dalla propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) in favore di un nostro cliente (Beneficiario),

generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

**La lettera di credito standby** (Stand-by Letter of Credit - in sigla "SBLC") è uno strumento che, come il Credito documentario, prevede una presentazione di documenti per il suo utilizzo, ma il cui scopo è quello di prestare una garanzia. Con essa la Banca estera emittente si impegna ad effettuare il pagamento solo in caso di inadempienza dell'Ordinante (debitore principale) a condizione che i documenti presentati dal beneficiario (nostro cliente) siano, nella forma, conformi ai termini ed alle condizioni previste dalla Stand-by. Sia il credito documentario che la lettera di credito Stand-by possono essere confermati da una banca, diversa da quella emittente. Con l'aggiunta della conferma, la banca confermante (usualmente prescelta dal Beneficiario in fase di negoziazione con il compratore) aggiunge il proprio impegno ad adempiere alla prestazione prevista nel credito documentario o nella SBLC sottostante a quello della Banca Emittente, a condizione che i documenti presentati dal beneficiario siano conformi ai termini ed alle condizioni del credito. In accordo a quanto previsto dagli usi raccolti nelle pubblicazioni della Camera di Commercio Internazionale (ICC) la conferma può essere aggiunta da un'altra banca solo su espressa autorizzazione della Banca emittente.

### Principali rischi (generici e specifici)

Poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi – l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito, per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo. Di norma le fideiussioni sono soggette al diritto dello stato di emissione.

Per le fideiussioni attive è indispensabile verificare lo standing della banca emittente e del relativo paese di appartenenza. Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione della transazione commerciale, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione. Rischio Paese, e rischio di controparte bancaria in presenza di crediti documentari export non confermati dalla banca.

### Principali condizioni economiche

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

FIDEIUSSIONI	
<b>Commissione apertura</b>	0,30% per mese o fraz. con min. € 25,00
CREDITO DOCUMENTARIO EXPORT/LETTERA DI CREDITO STAND-BY EXPORT (da noi ricevuti su Estero-Italia)	
<b>Commissioni notifica</b>	€ 70,00
<b>Commissioni utilizzo</b>	0,13% per mese o fraz. con min. € 50,00
<b>Variazioni/modifiche</b>	€ 50,00
<b>Trasferimento</b>	0,40% con min. € 50,00
<b>Commissione mancato utilizzo</b>	0,13% per mese o fraz. con min. € 50,00
<b>Commissione conferma</b>	0,35%
<b>Valuta a credito del conto del cliente</b>	Quella trattata sul mercato internazionale il giorno di esecuzione dell'operazione (di norma 2 gg lavorativi bancari)

### Altre spese

Spese per documenti di sintesi (periodicità annuale o all'estinzione del rapporto) € 2,00

Spese per altre comunicazioni € 2,00

Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata € 3,00

La misura delle condizioni economiche, applicabili alle singole operazioni, può variare in base al Paese estero della controparte, nel rispetto comunque degli importi massimi sopra indicati.

Per eventuali commissioni inerenti i servizi accessori non espressamente previste, si rimanda al foglio informativo **Incassi e pagamenti**.

<b>Tasso di cambio</b>	
<b>Applicato ad operazioni di addebito e accredito in euro o in una divisa diversa da quella in cui è espresso il conto se previsto dal contratto</b>	Cambio al durante alla data di esecuzione dell'operazione, maggiorato dell'eventuale spread, come esposto nel cartello di riferimento del medesimo giorno presente presso tutte le succursali della banca

## **Recesso e reclami**

### **Recesso dal contratto**

Se il contratto è a tempo determinato, le parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, a tempo determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell'art. 1186 cod. civ. (insolvenza del Cliente; diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di tre giorni.

Se il contratto è a tempo indeterminato, le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di tre giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso. Decorso il termine del preavviso il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto.

Le parti prendono atto che il recesso non ha effetto per le operazioni già eseguite o già disposte.

In caso di recesso di una delle Parti, il Cliente si impegna a versare in un conto vincolato a favore della Banca, l'equivalente in contanti del 110% del valore nominale (controvalore in euro) dei crediti documentari ancora in essere, al netto di eventuali utilizzi già rimborsati dal Cliente stesso alla Banca.

### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (BANCA DI ANGIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO S.C. - Via Mazzini 17 - 52031 - Anghiari (AR), mail [ispettorato@bancadianghiariestia.it](mailto:ispettorato@bancadianghiariestia.it) e PEC [segreteria@pec.bccas.it](mailto:segreteria@pec.bccas.it)), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca

- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

## Glossario

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC):	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle regole "Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 Rev 2007 - UCP) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e lettera di credito Stand-by per quanto ad esse applicabili.
Rischio Paese	Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi
Rischio di controparte bancaria	Insolvenza della controparte bancaria estera presso la quale l'importatore ha aperto il credito documentario, da cui discende l'impossibilità di incassare il credito stesso
Valuta	Data dalla quale decorre il conteggio degli interessi; la valuta di accredito coincide con la data di disponibilità dei fondi.
Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della lettera di credito Standby, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (soggetto su richiesta del quale viene emesso il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Presentazione Conforme	Trattasi di una presentazione conforme ai termini ed alle condizioni riportate nel credito documentario e nella lettera di credito Stand-by, alle disposizioni applicabili dalle norme ed usi uniformi (NUU) della C.C.I e alla prassi bancaria internazionale uniforme.
Modifica	Si tratta di un possibile intervento successivo alla emissione del Credito documentario con il quale l'ordinante richiede alla Banca emittente di variare i termini e/o le condizioni del Credito Originario. Perché il Credito si intenda modificato è necessario che la modifica sia esplicitamente accettata dal Beneficiario, o con specifica comunicazione, o con presentazione di documenti che ne tengano conto.
Conferma	Trattasi di impegno autonomo ed inderogabile emesso dalla banca confermante che si aggiunge a quello della banca emittente ad onorare o negoziare una presentazione conforme. La banca confermante copre il beneficiario sostanzialmente di due rischi: Rischio Banca default della banca emittente - Rischio Politico default del paese dove risiede la banca emittente.
Utilizzo	È l'evento conclusivo dell'operazione: il Beneficiario presenta la documentazione prevista dal Credito e ne richiede la verifica al fine di ottenere la prestazione promessa. A seguito dell'accertamento della conformità dei documenti ai termini ed alle condizioni previste dal Credito la Banca tenuta alla prestazione esegue la propria obbligazione di pagamento.